

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE] del foro di Imperia avverso la decisione 49/2019 del 09.07.2019 depositata il 10 settembre 2019 e notificata il 09.10.2019 resa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Liguria nel procedimento disciplinare R/CDD 158/2017 con la quale è stata disposta la nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall' esercizio della professione mesi due;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco De Benedittis svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Udita la ricorrente la quale conclude preliminarmente per la declaratoria di prescrizione,  
nel merito per la riduzione della sanzione alla censura;

### **FATTO**

Il procedimento trae origine dall'esposto pervenuto al COA di Imperia dal sig. [ESPONENTE], quale legale rappresentante della [ALFA].

L' esponente riferisce di essersi rivolto nel dicembre 2016 all' avv. [RICORRENTE] per procedere al recupero di un credito di euro 50.000,00 nei confronti della società [GAMMA]. Il legale incaricato predispose inizialmente una bozza di diffida al debitore che venne esaminata ed integrata dall' esponente; l'avv. [RICORRENTE], tramite comunicazione email del 13.12.2016, dava conto dell'avvenuta notifica della diffida.

Il 12.01.2017, l'avv. [RICORRENTE] comunicava che avrebbe immediatamente redatto l'atto di citazione visto che la diffida non aveva sortito alcun effetto,

Ai [ESPONENTE] non pervenne alcuna bozza dell'atto di citazione, nonostante fosse stata sollecitata in più occasioni.

In data 18.05.2017 l'avv. [RICORRENTE], con mail, giustificava il fatto di non aver fornito aggiornamenti perché impegnata nel cambio di sede dello studio; assicurava che avrebbe effettuato nei giorni successivi un accesso presso il Tribunale per verificare lo stato della pratica. In seguito – continua l'esponente – nonostante alcuni solleciti, l'avv. [RICORRENTE] non fornì alcun aggiornamento in merito alla pratica;

In data 05.06.2017 la [ALFA] contestava all'avv. [RICORRENTE] gli inadempimenti rispetto al mandato conferito.

L'avv. [RICORRENTE] nel riscontrare la contestazione evidenziava di non aver ricevuto alcun mandato con un termine indicato e di non aver fatto decadere la parte assistita da alcun diritto; comunicava altresì la rinuncia al mandato e si dichiarava disponibile alla consegna della documentazione.

L' esposto si concludeva dolendosi che, dalle verifiche effettuate, si era potuto constatare che l'avv. [RICORRENTE] non solo non aveva promosso alcun giudizio ma addirittura che non aveva trasmesso neppure l'atto di significazione iniziale e ciò nonostante le fosse stato versato già a dicembre del 2016 un acconto di 2000,00 euro oltre ad IVA

L'Ordine trasmetteva l'esposto all'avv. [RICORRENTE] per le sue deduzioni ma la comunicazione ritornava al mittente per compiuta giacenza.

Successivamente notiziata dell'esposto dal Consigliere istruttore, in sede di istruttoria preliminare l'avv. [RICORRENTE] nel corso dell' audizione del 10.07.2018 contestava la ricostruzione dei fatti riservandosi di produrre documentazione a confutazione; in data 14 agosto 2018 veniva prodotta una memoria in cui si giustificava l' omessa attività con una

sostanziale diffidenza venutasi a creare nei confronti della persona del legale rappresentante [ESPONENTE], avendo riscontrato in seguito a verifiche effettuate la buona fama della controparte; in sintesi si giustificava il non aver proceduto ritenendo il cliente, o meglio chi la rappresentava, soggetto non affidabile.

Il Consigliere Istruttore chiedeva l'approvazione del capo d'incolpazione e il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo d'incolpazione:

*“per aver violato i principi generali di cui all'art. 9 comma 1, 11 e 12 (per aver esercitato l'attività forense senza le dovute correttezza e diligenza ed avendo violato il rapporto fiduciario con il cliente), nello specifico aver violato l'art. 26 comma 3 (per aver negligenemente mancato il compimento di atti inerenti il mandato ricevuto dai clienti), art. 27 comma 6 (poiché richiesti chiarimenti sulla propria condotta, ometteva di fornirli, fornendoli in maniera non veritiera), art. 29 comma 1 (per aver richiesto somme in pagamento relative ad attività poi non svolta)°del codice deontologico. Fatti accaduti nel periodo dal dicembre 2016 al luglio 2017”.*

Successivamente la Sezione deliberava di disporre la citazione a giudizio per l'udienza del 16 aprile 2019; dopo un rinvio determinato dal riconosciuto impedimento del difensore dalla incolpata, il dibattimento si teneva il 9 luglio 2019.

Il tale udienza il difensore depositava assegno circolare di 1000,00 euro e copia di ordine di bonifico di 1537,60 euro entrambe con beneficiaria [BETA] a riprova della restituzione della somma da parte dell'avv. [RICORRENTE], oltre ad un opuscolo in cui si evidenziava la modifica del direttivo di [BETA] intervenuta nel settembre 2018.

Veniva sentito l'arch. [ESPONENTE], il quale confermava il contenuto dell'esposto, evidenziava di non sapere se l'avv. [RICORRENTE] avesse restituito la somma incassata a titolo di compensi e faceva presente che il contenzioso tra la [ALFA] e [GAMMA] si era risolto in via stragiudiziale con l'ausilio di altro studio legale. Veniva poi escusso il teste della difesa, sig. [AAA], il quale riferiva di aver conosciuto professionalmente l'avv. [RICORRENTE] per vicende personali e di aver suggerito il suo nominativo alla [ALFA]. Riferiva altresì di essere a conoscenza della restituzione in favore della [ALFA] dell'importo a titolo di compenso professionale incassato dall'avv. [RICORRENTE].

All'esito dell'istruttoria il CDD riteneva provati i fatti salienti relativi al procedimento ossia:

- a) il conferimento del mandato professionale, stante la fattura emessa dall'avv. [RICORRENTE] avente ad oggetto “forma fattura relativa alla causa presso il Tribunale di Torino tra [BETA] / [BBB] – Comune di [OMISSIS]”;
- b) le richieste di aggiornamento e delucidazioni sullo stato della pratica, rimaste inevase, tramite le varie comunicazioni email allegate all'esposto.
- c) gli inadempimenti al mandato e le false informazioni, desumibili dalle comunicazioni email dell'avv. [RICORRENTE] ossia quella del 18.05.2017, in cui si scusava del ritardo e

prometteva di fare un accesso in Tribunale per verificare lo stato del giudizio, nonché quella del 07.06.2017 dove, senza fornire alcun aggiornamento, comunicava la rinuncia al mandato per il venir meno del rapporto di fiducia e si rendeva disponibile alla consegna della documentazione in suo possesso, invero mai avvenuta.

Le condotte accertate nel dibattimento concretizzavano sia violazione dei principi di ordine generali contestati anche delle specifiche violazioni dell'art. 26, comma 3 CDF per non aver svolto l'incarico ricevuto, dell'art 27 comma 6 CDF per aver fornito informazioni inveritiere in merito allo stato della pratica ed infine dell'art. 29 comma 1 CDF per aver incassato un compenso per attività mai svolta. Le difese dell'incolpata, consistenti nell'aver sostenuto spese per alcune trasferte, la pretesa inaffidabilità del proprio cliente e la propria serietà come professionista, non apparivano idonee a giustificare le condotte. Più nello specifico, in merito alla inaffidabilità del [ESPONENTE] derivante da un presunto conflitto di interesse tra il medesimo e la [ALFA] che legalmente rappresentava nella vicenda del recupero credito nei confronti della [GAMMA], il CDD ha ritenuto che, quand' anche tale conflitto fosse stato ritenuto esistente o possibile, questo non giustificava le false informazioni fornite ma piuttosto avrebbe dovuto indurre l'avv. [RICORRENTE] a chiedere dei chiarimenti al proposito.

In relazione alla sanzione il CDD ha ritenuto idonea quella della sospensione per 2 mesi dall'esercizio della professione, tenendo conto da una parte delle plurime condotte illecite poste in essere e dall' altra, in senso favorevole all'incolpata, la restituzione delle somme a titolo di compenso al cliente e l'assenza di precedenti disciplinari.

La applicazione dei due mesi di sospensione viene giustificata con dei calcoli penalistici (pena base mesi 2 -sanzione minima per il 27 comma 6 ridotta per mancanza di danno al cliente e aumentata per la continuazione).

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'incolpata ha proposto personalmente ricorso al CNF chiedendo una nuova rivalutazione della fattispecie dando marcato rilievo alle seguenti circostanze:

- i) l'aver restituito la somma ricevuta a titolo di compenso;
- ii) non aver alcun precedente disciplinare;
- iii) il non aver apportato con la propria condotta alcun danno alla parte assistita
- iv) la sussistenza del conflitto di interesse dell'esponente.

La ricorrente ha chiesto pertanto in via principale il non luogo a provvedimento disciplinare e in subordine l'applicazione della sanzione più lieve della censura.

Va altresì considerato che nel corso della discussione avanti a questo Consiglio, l'avv. [RICORRENTE] ha pure prospettato la prescrizione dell'azione disciplinare.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente scrutinata la questione relativa alla prescrizione dell'azione disciplinare. La prescrizione è insussistente. L'incarico professionale è stato affidato pacificamente nel dicembre del 2016; da ciò si induce che le condotte contestate, in quanto connesse all'incarico, non possono che collocarsi temporalmente tutte in data successiva al momento di affidamento del medesimo. Pertanto, anche a prescindere dal puntuale scrutinio di quale sia per ciascun illecito il giorno a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione, la notifica della decisione del CDD, avvenuta il 9.10.2019, costituendo atto idoneo ex art 56 L. 247/2012 ad interrompere il corso della prescrizione, fa sì che il termine di sette anni e mezzo, alla data di decisione del presente ricorso, non sia ancora decorso.

In ordine agli altri rilievi svolti dalla ricorrente, appare evidente come non viene revocato in dubbio che i fatti per come descritti nel capo di incolpazione siano effettivamente avvenuti, quanto che gli stessi andrebbero in qualche modo considerati privi di rilevanza disciplinare o comunque inoffensivi stante la liberatoria emessa dalla [BETA] a fronte della restituzione da parte dell'avv. [RICORRENTE] delle somme percepita ad inizio del mandato poi rimasto ineseguito e l'inesistenza di un danno cagionato dalla condotta illecita.

Si tratta di rilievi che non possono cogliere nel segno auspicato dalla ricorrente in quanto una successiva composizione dei rapporti fra esponente e incolpato e l'assenza di danno al cliente non possono avere altra rilevanza in sede disciplinare che non sia quella di essere valutati elementi eventualmente da tenere in considerazione, al pari della respicenza e dell'assenza dei precedenti disciplinari, in senso positivo per l'incolpato ai fini della determinazione della misura della sanzione.

Quelli rimarcati dalla ricorrente sono tuttavia elementi che sono stati tutti già accuratamente considerati -peraltro in senso a lei favorevole- da parte del CDD Ligure il quale, nella determinazione della sanzione, ha correttamente esaminato la condotta dell'incolpata, individuando i plurimi profili che l'hanno connotata e considerando tutti gli ulteriori aspetti soggettivi oggettivi e comportamentali che concorrono a determinare la scelta dosimetrica. Le considerazioni svolte al proposito dalla Sezione (pagg. 11 e 12 della decisione impugnata), appaiono esaustive e condivisibili per Questo Consiglio,

Infatti, al di là delle modalità di calcolo di impostazione penalistica con cui è stata spiegata dal CDD la modalità di determinazione della sanzione applicata, la sospensione per mesi due dall'esercizio della professione forense appare senz'altro idonea a sanzionare in modo corretto ed equilibrato oltre che le violazioni di ordine generale, le tre diverse violazioni disciplinari specifiche; le norme violate (artt. 26 comma 3 CDF, 27 comma 6 CDF e 29 comma 1 CDF) prevedono tutte come sanzione edittale la censura e la sanzione aggravata massima fino ad un anno di sospensione dall'esercizio della professione forense. La scelta di applicare il minimo della sanzione aggravata è scelta

che, correttamente, considera nel complesso grave la sussistenza di diverse violazioni con pluralità di condotte, ma nel contempo tiene conto, per attestarsi al minimo della sanzione aggravata, delle condotte riparatorie, dell'assenza di danno, della resipiscenza e dell'inesistenza di precedenti.

La decisione del CDD della Liguria va pertanto confermata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. 257/2012 nonché 59 e segg. del R.D. 37/1934, il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà